

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 1440

Adottata dal Direttore Generale in data 19 LUG. 2005

Oggetto: stipula contratto collaborazione professionale Pinna Angela.

Su proposta del Direttore Sanitario il quale

- VISTA le relazione del 2 febbraio 2005, del Responsabile dell'area di Patologia Clinica, nella quale vengono esposte le strategie e gli obiettivi di risultato, che la struttura intende conseguire anche attraverso il riassetto organizzativo e il migliore utilizzo delle professionalità presenti.
- VISTA la richiesta di integrazione della dotazione organica, presentata in data 23 maggio 2005 dal Responsabile dell'Unità Operativa di Patologia Clinica, per l'assunzione a termine di due tecnici di laboratorio biomedici e un medico specialista in anatomia patologica.
- PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal Responsabile dell'area di Patologia Clinica in ordine all'individuazione del professionista.
- ATTESO che la direzione Sanitaria Aziendale nel prendere atto dell'analisi svolta dal Responsabile dell'U.O di Patologia Clinica ritiene fondata la richiesta di potenziamento dell'organico, precisando che le misure proposte sono da ritenersi minime indispensabili per la garanzia di un'adeguata assistenza.
- RITENUTO di ricorrere alla collaborazione esterna di un tecnico di laboratorio biomedico in possesso di idonei requisiti, disponendo la stipula di un contratto a termine, per la durata di mesi sei.
- VISTO l'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone: "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";

RITENUTO

per quanto sopra esposto di conferire il predetto incarico al tecnico di laboratorio Pinna Angela alle condizioni stabilite nello schema di contratto allegato al presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA


Per i motivi in premessa

- di stipulare il contratto di collaborazione professionale con la dr.ssa Pinna Angela, per un periodo di mesi sei, a decorrere dalla data indicata dalle parti nel contratto.
- di approvare lo schema di contratto di collaborazione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- di determinare il compenso lordo onnicomprensivo dell'intera prestazione in € 9000,00.
- di imputare i costi derivanti dal presente atto pari a complessivi € 9000,00 sul codice n. 440900013 del Piano dei Conti dell'Azienda.

DIR. AMM.



DIR. SAN.



DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1440 del 19 LUG. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 20 LUG. 2005 al 03 AGO. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Margherita Cannas



destinatari:
Servizio affari generali
Servizio personale
Servizio bilancio

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Pinna Angela tecnico di laboratorio biomedico-

L'anno duemilacinque il giorno del mese di luglio nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Pinna Angela nata a Sassari il 12/11/1975 residente a Sassari via IV Novembre 10 C, in seguito denominato professionista, codice fiscale PNNNGL75S52I452Q

Vista la Deliberazione n. del 2005 con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Pinna Angela tecnico di laboratorio biomedico con idoneo curriculum, per un periodo di mesi sei eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Pinna Angela.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal per la durata di mesi sei eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie istituzionali di anatomia patologica (cistopatologia e attività di sala autoptica), di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 36 ore da attestare con dichiarazione del Responsabile di Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Patologia Clinica, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Patologia Clinica.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in sei mesi pari a € 9000,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche

- previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.
 7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
 8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
 9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
 10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2

SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4

PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata.

ART. 6

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7

IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8

NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. 1265 del 28 giugno 2005 che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì 05/07/2005

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Emilio Simeone)

Spettabile AZIENDA USL N°7
Località SIRAI
09013 - CARBONIA

Alla C.A. dell'Egr. Dott. COGHE

La sottoscritta PINNA Angela, nata a Sassari il 12 novembre 1975, e residente a Sassari in via IV Novembre, 10C, tel. 079274729 - 340 8584046, invia gentile richiesta a codesta Azienda per un eventuale assunzione o rapporto di collaborazione in qualità di Tecnico di Laboratorio.

A tale proposito di seguito elenca il proprio curriculum vitae:

Studi

- 1998 - 2002 diploma Universitario di Tecnico di Laboratorio Biomedico, conseguito presso l'Università degli studi di Sassari con votazione 110L/110.
- 1989 - 1994 Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico di Porto Torres
- Esame di Stato conseguito nell'anno 2002 presso la facoltà di Medicina dell'Università di Sassari

Documentazione aggiuntive

- Attestato di partecipazione al seminario "Sistemi di pipettaggio manuali Gilson: una qualità che dura nel tempo.
- Attestato di partecipazione al convegno dibattito "Medicina delle migrazioni: nuova medicina o nuovo modo di fare medicina.
- Attestato di partecipazione al primo Congresso Regionale per Tecnici di Laboratorio Biomedico presso l'Ospedale Brutzu di Cagliari con l'assegnazione di 5 crediti formativi (ECM).
- Attestato di partecipazione al convegno "Nuovi sviluppi nell'Automazione in microbiologia"
- Attestato di partecipazione al corso La conoscenza della realtà.
- Attestato di partecipazione al corso "Coinvolgimento del personale e formazione alle logiche del personale.

Esperienze professionali

- Maggio 2002 - Dicembre 2002 - Collaborazione presso il laboratorio di analisi ASL n°1 di Sassari nel settore di Immunometria, Uranalisi e chimica Clinica.
In uno di questi settori mi occupavo dell'accettazione informattizzata dei campioni pervenuti; successiva analisi manuale o automatizzata degli stessi.
- Ottobre 2002 - Collaborazione per la Ditta Nurex di Sassari per la messa a punto di metodiche di PRC.
- Marzo 2003 - Luglio 2003 - Dipendente della CUP 2000, svolgendo servizi di supporto medico informativo, presso il numero verde sanitario per prenotazioni visite medico specialistiche di Milano.
- Settembre 2003 - Luglio 2004 - Servizio presso il Laboratorio di istologia - Anatomia patologica dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova in qualità di Tecnico di Laboratorio, svolgendo attività riguardanti processi Cito-istologici per la diagnostica.
- Luglio 2004 - Maggio 2005 - Servizio presso il Laboratorio di Istologia - Anatomia Patologica dell'Ospedale San Paolo di Milano, svolgendo le stesse funzioni r riguardanti processi Cito - Istologici per la diagnostica.
- Giugno 2005 a Oggi - Servizio presso il laboratorio del Centro Trasfusionale dell'A.O. San Paolo di Milano nel settore Emoteca; svolgendo procedure di analisi automatizzate e manuali di routine e urgenza per la diagnostica e screening di sangue.

Inoltre dichiaro di avere buone conoscenze informatiche in ambito Windows, pacchetto Microsoft Office, Internet Access ecc., e di conoscere l'Inglese a livello universitario.

In attesa di un Vs. gradito interessamento, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Angela Pinna

Sassari, 07.07.2005